



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCCHINI | FERNANDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TARALLO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'AMBROSIO | CORRADO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5001/2017
depositato il 19/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 3022/2017 Sez:29 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro:

omissis omissis

..... NAPOLI

difeso da:

MARINO GIUSEPPE
VIA DIOCLEZIANO N.207 80124 NAPOLI

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

Atti impugnati:

ATTO RECUPERO n° TF5CR2016AC00044 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 5001/2017

UDIENZA DEL

17/11/2017 ore 09:00

N°

10023/12

PRONUNCIATA IL:

17/11/17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22/11/17

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CONCLUSIONI

Alla pubblica udienza del 15.11.17, in seguito all'esposizione dei fatti e delle questioni della controversia da parte del Relatore, le Parti discutevano e concludevano per l'accoglimento dei rispettivi scritti difensivi, vale a dire:

per la parte appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, confermare l'avviso di recupero emesso a carico del contribuente, con vittoria dispende del doppio grado di giudizio;

per la parte appellata: conferma della sentenza impugnata e conferma dell'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da devolversi al difensore antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. 3022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - sez. 29 - in data 12.12.16 e depositata il 10.02.17 - con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese - la Agenzia delle Entrate - D.P. II di Napoli - ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.

Con il proprio motivo di impugnazione, parte appellante si duole della pronuncia di primo grado, per avere sostanzialmente i Giudici di prime cure ritenuto erroneamente applicabile al caso di specie il termine di decadenza di previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 602/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione) anziché quello più lungo previsto dalla diversa disposizione di cui all'art. 27 comma 18 (*rectius*: comma 16) del D.L. n. 185/2008 (ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo del credito), vertendosi in materia di utilizzo di crediti inesistenti, per la quale sarebbe in vigore quest'ultima specifica disposizione, discendendone la piena tempestività della notifica dell'avviso di

-
recupero, avvenuta in data 18.04.16 in relazione all'utilizzo in eccedenza del credito inesistente avvenuto nel periodo compreso tra il 19.06.09 e il 16.07.09.

Parte appellata si costituisce in giudizio con controdeduzioni 30.06.17 eccependo, preliminarmente ed in punto di rito, la tardività dell'appello; nel merito, il contribuente rileva come ai fini dell'applicazione del più ampio termine decadenziale previsto dalla norma invocata dall'Ufficio sarebbe stata necessaria una denuncia penale nei confronti del contribuente - mancante nel caso di specie - giacchè, in mancanza di comportamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 10 *quater* del D.Lgs. n. 74/2000, non sarebbe applicabile tale previsione normativa più gravosa, anche sotto il profilo sanzionatorio, per il contribuente.

Parte appellata si riportava, poi, a tutte le ulteriori censure già spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, relative alla carenza di motivazione per mancata indicazione della norma che preveda la solidarietà passiva dell'ex amministratore e la mancanza di valida delega di firma.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.

Sotto il primo profilo, va anzitutto rilevata sotto il profilo del rito l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'atto di appello, essendo stato spedito da parte dell'Ufficio in data 28.04.17 e, pertanto, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla data di notifica della sentenza, avvenuta il 01.03.17.

Ciò posto, passando al merito della controversia, deve evidenziarsi come le argomentazioni poste dall'Ufficio siano in parte meritevoli di pregio.

Ed invero, la disposizione normativa di cui all'art. 27 comma 16 del D.L. n. 185/08, prevede testualmente che "Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo".

A bene vedere, l'inequivocabile tenore letterale della disposizione normativa invocata dall'Ufficio, prevede un termine di decadenza di 8 anni per gli avvisi di accertamenti emessi in materia di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, e ciò pur prescindendosi dalla circostanza che il fatto sia penalmente rilevante per essere sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 10 *quater* del D.Lgs. n. 74/2000 (nel qual caso sono fatti salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale).

Orbene, nel caso di specie, di trattandosi, di utilizzo di credito inesistente pari ad euro 107.534,83 e, quindi, penalmente rilevante *ex art. 10 quater* D.Lgs. n. 74/2000, deve sicuramente ritenersi applicabile, quanto meno, il termine di 8 anni previsto dall'art. 27 comma 16 del D.L. n. 185/08, derivandone la tempestività della notifica, avvenuta il 18.04.16 a fronte di utilizzo in compensazione del credito effettuato nel corso dell'anno 2009.

Ciò posto, quanto alla riproposta eccezione di mancanza di valida delega di firma, pur applicando il recente arresto giurisprudenziale del 2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore"* (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 22803 del 09.11.2015, Presidente Cicala, Estensore Chindemi; conf., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. V, Sentenza n. 18758 del 05.09.2014, Presidente Piccininni, Estensore Cirillo: *"in*

tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio"), deve constatarsi come la delega già depositata nel corso del primo grado di giudizio dall'Ufficio, ben lungi dal poter essere qualificata come "impersonali" o "ratione officii", è stata invece effettuata indicando anche nominalmente il soggetto delegato, non potendo ravvisarsi neppure sotto tale profilo alcuna censura nell'operato dell'Ufficio (l'"Allegato A" alla disposizione di servizio n. 17 del 2016 contiene l'espressa indicazione nominativa del "Capo Area Ufficio Controlli", individuandolo in persona della "Scotto Di Santolo Paola", firmataria dell'atto impositivo impugnato).

Per quanto concerne, infine, il lamentato vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata indicazione normativa della fonte della responsabilità solidale dell'amministratore unico, le censure sollevate dal contribuente colgono nel segno.

Ed invero, l'atto impositivo appare irrimediabilmente monco sotto tale profilo della parte motivazionale e, d'altra parte, non avrebbe potuto essere riversamente, dal momento che l'art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (manovra Tremonti), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha sancito la regola dell'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, con effetto dal 02.10.2003, di talchè, avendo il Sig. Russo Antonio ricevuto l'atto impositivo per il semplice fatto di aver rivestito nel periodo 28.05.08-29.12.09 la qualità di amministratore unico della società I.P.R. Impianti S.r.l., questi non può essere ritenuto soggetto



passivo della pretesa impositiva vantata dall'Ufficio nei confronti della suddetta società (in tal senso Cass. civ., sent. n. 4775/2016).

Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.

In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

rigetta l'appello. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il ~~15~~11.17

L'Estensore



Il Presidente

